

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 726 del 09 giugno 2020

Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario su fondi stanziati al capitolo 075206 dalla L.R. 30/04/2020, n. 13, a favore delle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) che hanno subito danni a causa dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Gli allevamenti di Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*) nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) hanno subito delle gravi perdite a causa di una eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

In particolare, all'inizio del mese di febbraio 2020, in entrambe le lagune la temperatura dell'acqua ha registrato valori particolarmente elevati per la stagione compresi tra 8,8°C e 9,5°C. E' stata inoltre rilevata una intensa fioritura microalgale, anomala per il periodo, con riferimento particolare a una fioritura di diatomee appartenenti al genere *Skeletonema*, così come accertato dal Servizio Veterinario dell'ULSS n. 5 Polesana nel documento tecnico di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Il Consorzio Delta Nord con nota del 16 aprile 2020, acquisita al protocollo regionale n. 161326 del 20 aprile 2020, ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per l'avvenuta moria verificatasi da gennaio a marzo 2020 negli allevamenti di Vongola verace ubicati nelle lagune di Caleri e Marinetta nei Comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) e ha trasmesso una relazione tecnica a firma del Biologo, dott. Fabio Borghesan, dalla quale si evince che:

- gli allevamenti indagati sono stati oggetto di un rilevante evento calamitoso che ha determinato una massiva mortalità anomala delle vongole veraci (*Ruditapes philippinarum*) ivi allevate, nel mese di febbraio e marzo 2020;
- la taglia colpita è stata, sia quella commerciale (n. 100 pz/1kg) sia quella di taglia non commerciale (ca n. 170-400pz/1kg) e in preingrasso (1000-1500pz/kg ; 9000 pz/1kg).;
- dai campionamenti e osservazioni eseguite è risultata danneggiata dalla mortalità il totale dell'area indagata;
- significative differenze di mortalità erano riscontrabili nei vari spazi acquei in cui sono suddivise le concessioni, in relazione al sito ed alla taglia della vongola; per le taglie commerciali e non commerciali la mortalità variava dal 20% al 100% del prodotto presente.

Sulla base delle suddette premesse, la Giunta Regionale, nel dare atto dell'eccezionalità della moria registrata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO), così come attestati nel documento tecnico di cui al richiamato **Allegato A**, nonché nel dare atto dei conseguenti gravi danni subiti dalle imprese di acquacoltura dedite all'allevamento di Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*), provvede con il presente atto, in considerazione delle somme stanziati con L.R. 30/04/2020 n. 13 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, all'approvazione del bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti richiedenti, le norme generali per l'accesso al contributo, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione del contributo regionale.

Per l'applicazione della misura di aiuti sopra richiamata è stato stanziato, in base all'allegato 9 della L.R. n. 13/2020, un importo complessivo pari a Euro 200.000,00.

In particolare il bando definisce:

- le risorse disponibili (pari a complessivi Euro 200.000,00=) allocate sul capitolo di spesa n. 075206, "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020;
- i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento delle sovvenzioni:
 - a. l'impresa beneficiaria deve essere titolare di una concessione all'occupazione di uno spazio acqueo demaniale a scopo di acquacoltura ubicato nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
 - b. l'impresa beneficiaria deve essere titolare di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 per attività di acquacoltura ubicate nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
 - c. l'allevamento che ha subito i danni deve risultare registrato ai fini igienico sanitari dell'attività di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011 da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
- il criterio per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto, che sarà erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di addetti all'attività di acquacoltura della stessa impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 200.000,00 e fatta salva la soglia massima prevista dal Regolamento UE n. 717/2014; a tal scopo ciascuna impresa dovrà dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascun addetto all'attività di acquacoltura operante nell'allevamento o negli allevamenti per cui si chiede l'aiuto; il numero degli addetti contenuto in tale dichiarazione non potrà superare il numero degli addetti dell'impresa desunto dalla visura camerale storica riferita alla data del 30 aprile 2020; qualora uno stesso addetto venga inserito negli elenchi di più imprese, l'addetto in questione verrà depennato dall'elenco di tutte le imprese e non sarà conteggiato ai fini del calcolo dell'ammontare della sovvenzione;
- i termini e le modalità di erogazione dell'aiuto;
- i limiti ed i vincoli di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 della Commissione, in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Relativamente a questo ultimo punto, si dà atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria gli adempimenti (trasmissione, informazione, pubblicizzazione ecc..) finalizzati all'acquisizione del necessario nulla osta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria competono, inoltre, tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando, incluse le attività di raccolta delle domande, di svolgimento delle istruttorie, di determinazione delle sovvenzioni ammissibili e contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa, di assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni nei limiti delle disponibilità recate dal pertinente capitolo di spesa n. 075206 (pari ad Euro 200.000,00=) avente per oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020, ad avvenuta acquisizione del richiamato nulla osta ministeriale relativo al regime di aiuti "de minimis".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO il Reg. (UE) n. 717 del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" ed in particolare l'allegato 9;

DATO ATTO della documentazione agli atti della competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria attestante l'eccezionalità dell'evento calamitoso di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 200.000,00=;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTA la legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 recante "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la L. R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 - Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali - e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", per quanto applicabile;

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la L. R. 25.11.2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR 29.11.2019, n. 1716 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 - "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 - 2022";

VISTO il parere favorevole espresso ad unanimità, nella seduta del 13 maggio 2020, sul contenuto del presente provvedimento da parte della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'eccezionalità della moria di molluschi bivalvi verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) attestati nel documento tecnico di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, e dei conseguenti gravi impatti arrecati alle imprese di acquacoltura dedite alle attività di allevamento di Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*);
3. di approvare, in considerazione dello stanziamento di cui alla L.R. n. 13/2020 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg.(UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il bando di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese di acquacoltura impattate di cui al precedente punto 2, le norme generali per l'accesso alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione della sovvenzione regionale;
4. di stabilire i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento delle sovvenzioni:
 - a. l'impresa beneficiaria deve essere titolare di una concessione all'occupazione di uno spazio acqueo demaniale a scopo di acquacoltura ubicato nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);

- b. l'impresa beneficiaria deve essere titolare di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 per attività di acquacoltura ubicate nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);;
- c. l'allevamento che ha subito i danni deve risultare registrato ai fini igienico sanitari dell'attività di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011 da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
5. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente punto 3, sono pari a complessivi Euro 200.000,00=;
6. di stabilire che l'ammontare dell'aiuto, che sarà erogato ad ogni impresa avente titolo, sarà calcolato in maniera proporzionale al numero di addetti all'attività di acquacoltura della stessa impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 200.000,00 e fatta salva la soglia massima prevista dal Regolamento UE n. 717/2014; a tal scopo ciascuna impresa dovrà dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascun addetto all'attività di acquacoltura operante nell'allevamento o negli allevamenti per cui si chiede l'aiuto; il numero degli addetti contenuto in tale dichiarazione non potrà superare il numero degli addetti dell'impresa desunto dalla visura camerale storica riferita alla data del 30 aprile 2020; qualora lo stesso addetto venga inserito negli elenchi di più imprese, l'addetto in questione verrà depennato dall'elenco di tutte le imprese e non sarà conteggiato ai fini del calcolo dell'ammontare della sovvenzione;
7. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo secondo le modalità fissate dal bando di cui trattasi;
8. di attribuire al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria le competenze conseguenti all'approvazione del bando di cui al precedente punto 3) in materia di attività di raccolta domande, svolgimento delle istruttorie, determinazione della sovvenzione ammissibile e contestuale assunzione dei pertinenti impegni di spesa, assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità recate dal pertinente capitolo di spesa n. 075206 (pari ad Euro 200.000,00=) avente per oggetto massima "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio regionale per l'esercizio 2020;
9. di dare atto che competono, inoltre, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria gli adempimenti finalizzati all'acquisizione del necessario nulla osta da parte della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014, in applicazione dell'ordinamento comunitario in materia di aiuti "de minimis";
10. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria ad apportare marginali modifiche e/o integrazioni al Bando di cui all'**Allegato B** che si rendessero necessarie sulla base di eventuali osservazioni da parte della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis";
11. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale del Regione.